

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2013, n. 23-5595

Recepimento Intesa e conseguenti disposizioni relative all'assegnazione alle Regioni delle risorse per l'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Visto l'art. 55 septies, comma 5, del D.Leg.vo 30.3.2001 n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ai sensi del quale le pubbliche Amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo;

visto l'art. 71, comma 5 bis, del D. Leg.vo n. 112 del 25.6.2008 così come modificato dall'art. 17, comma 23, lett. e) del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, che dopo il comma 5, ha aggiunto il comma 5-bis il quale stabilisce che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del S.S.N., ponendo i relativi oneri a carico delle ASL;

visto altresì il successivo comma 5-ter, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del S.S.N., è individuata una quota di stanziamento destinata agli scopi in argomento, ripartita fra le Regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori per gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis da effettuarsi nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo;

preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 10.6.2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lett. e), del D.L. 78/2009, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del D.L. 112/2008, i commi 5-bis e 5-ter, dispensando, di conseguenza, le Aziende sanitarie locali dall'obbligo di sostenere i suddetti oneri, che pertanto rimangono a carico delle Amministrazioni richiedenti, il Ministero della Salute, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2010, ha provveduto ad accantonare tra le quote vincolate, l'importo di 70 milioni di euro in attesa della definizione delle modalità di utilizzo;

rilevato che l'art. 1, comma 38, della L. 10 del 26.2.2011 (mille proroghe 2011) prevede che l'importo di 70 milioni di euro già accantonato, in relazione agli effetti della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, corrisponde all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali, disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle Regioni, dal Ministero della Salute, sulla base dei criteri individuati in sede di Comitato costituito ai sensi dell'art. 9 dell'Intesa tra Stato e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23.3.2005 (Comitato LEA) previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali;

considerato che con atto del 5.12.2012, il predetto Comitato, nell'individuare quale criterio per l'attribuzione alle Regioni delle risorse di che trattasi, quello della quota di accesso al FSN per l'anno 2010, ha approvato le modalità per l'erogazione delle quote spettanti alle Regioni

subordinandola alla comunicazione formale di adozione di un provvedimento di Giunta Regionale che disponga:

- di utilizzare le risorse in oggetto a copertura dei costi sostenuti nel 2010 per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle proprie Aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate;
- di sollevare conseguentemente da ogni obbligo di pagamento le predette Amministrazioni pubbliche, interrompendo le azioni di riscossione, anche coattiva, dei crediti attivate e dandone adeguata informazione alle Amministrazioni pubbliche interessate;
- di procedere, nei casi in cui le Amministrazioni pubbliche abbiano già provveduto ai pagamenti richiesti dalle ASL , ad emettere corrispondenti documenti di accredito in favore delle stesse.

Considerato che tale condizione sospensiva è stata valutata come necessaria al fine di non determinare un doppio pagamento delle medesime prestazioni alle ASL che hanno effettuato gli accertamenti, garantendo da una parte il rimborso alle Amministrazioni pubbliche interessate delle spese già sostenute per la descritta finalità e dall'altra sollevando le stesse da ogni obbligo di pagamento di spese non ancora versate alla Regione;

ritenuto di recepire l'Intesa sancita in data 24.1.2013 Rep. Atti n. 18/CSR che dispone: *“sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni delle risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia”*;

ritenuto di demandare alla Direzione Sanità l'adozione degli ulteriori atti necessari a dare attuazione ai contenuti dell'Intesa Rep. n. 18/CSR del 24 gennaio 2013.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale;

vista la normativa di riferimento;

vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 10.6.2010;

visto l'art. 1, comma 38 della L. n. 10 del 26.2.2011;

vista l'Intesa sancita il 24.1.2013 Rep. Atti 18/CSR - Presidenza Consiglio dei Ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di recepire l'Intesa sancita il 24.1.2013 Rep. Atti 18/CSR - Presidenza Consiglio dei Ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il riparto delle risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, allegata alla presente deliberazione;

- di utilizzare le risorse in oggetto a copertura dei costi sostenuti nel 2010 per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle proprie Aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate;
- di sollevare conseguentemente da ogni obbligo di pagamento le predette Amministrazioni pubbliche, interrompendo le azioni di riscossione, anche coattiva, dei crediti attivate e dandone adeguata informazione alle Amministrazioni pubbliche interessate;
- di procedere, nei casi in cui le Amministrazioni pubbliche abbiano già provveduto ai pagamenti richiesti dalle ASL, ad emettere corrispondenti documenti di accredito in favore delle stesse;
- di demandare alla Direzione Sanità l'adozione degli ulteriori atti necessari a dare attuazione ai contenuti dell'Intesa Rep. n. 18/CSR del 24 gennaio 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, dell'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazioni CIPE di assegnazione alle Regioni delle risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia.

Rep. Atti n. 18/csr del 21 gennaio 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con questa Conferenza, deliberi annualmente l'assegnazione in favore delle Regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone in via generale che il riparto delle risorse alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 1, comma 38, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, il quale stabilisce che l'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle Regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali;

VISTA la nota del 10 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini della prescritta intesa in questa Conferenza, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto predisposta sulla base dei criteri di riparto individuati dal predetto comitato nella seduta del 12 dicembre 2012;

FORM. MIN. SANITÀ - PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE NELLA SEDE DELLO STATO 14/10/11/11 - C





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la lettera del 14 gennaio 2013, con la quale la suddetta proposta è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha espresso l'avviso tecnico favorevole;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta di ripartizione in oggetto;

SANCISCE INTESA

sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni delle risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, come da Allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Allegato A

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SSN
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFF. IV EX DGPROG

Proposta per il CIPE

OGGETTO: Riparto risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia. Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

L'articolo 71, comma 5-bis, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera e) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che "gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, ponendo i relativi oneri a carico delle aziende sanitarie locali"; per tale finalità il successivo comma 5-ter ha previsto che "dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo."

In ossequio alla norma sopra richiamata, o tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 10 giugno 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nella parte in cui aggiunge all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, i commi 5-bis e 5-ter, sottraendo di conseguenza le aziende sanitarie locali dall'obbligo di sostenere i suddetti oneri, che pertanto rimangono a carico delle Amministrazioni richiedenti, il Ministero della salute, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2010, ha provveduto ad accantonare tra le quote vincolate l'importo di 70 milioni di euro in attesa della definizione delle modalità di utilizzo.

A tal proposito, come previsto dall'articolo 1, comma 38, del decreto-legge 225/2010 convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011, la quota dei 70 mln di euro, stanziata a valere del FSN, può essere assegnata alle Regioni, secondo criteri di riparto stabiliti in sede di Comitato Lea, "previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali". Con atto del 5 dicembre 2012, il predetto Comitato, nell'individuare quale criterio per l'attribuzione alle regioni delle risorse di che trattasi, quello della quota di accesso al FSN per l'anno 2010, ha approvato le modalità per l'erogazione delle quote spettanti alle regioni, subordinandola alla comunicazione formale di adozione di un provvedimento di Giunta regionale che disponga:

- di utilizzare le risorse in oggetto a copertura dei costi sostenuti nel 2010 per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle proprie aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate;
- di sollevare conseguentemente da ogni obbligo di pagamento le predette Amministrazioni pubbliche, interrompendo le azioni di riscossione, anche coattiva, dei crediti attualmente dovuti, a condizione che sia fornita adeguata informazione alle Amministrazioni pubbliche interessate;
- di procedere, nei casi in cui le Amministrazioni pubbliche abbiano già provveduto al pagamento delle somme in oggetto.



menti richiesti dalle Asl, ad emettere corrispondenti documenti di accredito in favore delle stesse.

Tale condizione sospensiva si è resa necessaria al fine di evitare che il finanziamento di che trattasi non determini un doppio pagamento delle medesime prestazioni alle Asl che hanno effettuato gli accertamenti e garantisca da una parte il rimborso alle Amministrazioni pubbliche interessate delle spese già sostenute per la descritta finalità e dall'altra di sollevare le stesse da ogni obbligo di pagamento di spese non ancora versate alle Regioni.

A norma della vigente legislazione vengono escluse dalla ripartizione le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre per la Regione Siciliana sono state operate le vigenti riduzioni.

Si allega la relativa tabella di riparto.

Roma,

Il Ministro




Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E
DELL'ORDINAMENTO DEL SSN**
Direzione generale della programmazione sanitaria

RIPARTIZIONE QUOTE VISITE FISCALI ANNO 2010 (Importi in unità di euro)			
	% Quota di accesso anno 2010	Integrazione a norma dell'art. 1, comma 38 della legge n. 10 del 26.02.2011	Integrazione a norma dell'art. 1, comma 38 della legge n. 10 del 26.02.2011 (determinata al netto della quota di compartecipazione a carico delle regioni)
PIEMONTE	7,54%	5.278.326	5.278.326
VALLE D'AOSTA	0,21%	148.965	-
LOMBARDIA	16,19%	11.334.319	11.334.319
BOLZANO	0,81%	566.129	-
TRENTO	0,84%	600.969	-
VENETO	8,09%	5.664.068	5.664.068
FRIULI	2,10%	1.470.589	-
LIGURIA	2,94%	2.056.437	2.056.437
EMILIA ROMAGNA	7,38%	5.165.449	5.165.449
TOSCANA	6,35%	4.446.448	4.446.448
UMBRIA	1,53%	1.069.641	1.069.641
MARCHE	2,66%	1.864.877	1.864.877
LAZIO	9,32%	6.520.749	6.520.749
ABRUZZO	2,24%	1.569.096	1.569.096
MOLISE	0,54%	379.060	379.060
CAMPANIA	9,31%	6.517.382	6.517.382
PUGLIA	6,65%	4.653.763	4.653.763
BASILICATA	0,99%	693.294	693.294
CALABRIA	3,31%	2.315.665	2.315.665
SICILIA (*)	8,21%	5.752.442	2.927.418
SARDEGNA	2,76%	1.930.332	-
TOTALE	100%	70.000.000	62.457.992

(*) Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute previste come concorso della regione ex comma 830 della L. 296/2006 (49,11%). Ne consegue che la quota parte finanziata dalla regione Siciliana ammonta a 2.825.024 euro



K